



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF003/ 10

del 16 gennaio 2024

DIPARTIMENTO SANITA'

Servizio **ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Ufficio **PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Oggetto **Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - Assegnazione della sede farmaceutica unica del Comune di Farindola (PE) alla candidatura 000899-10-01-2013-130**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11 rubricato "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*";

RICHIAMATE

- la D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con la quale è stato approvato il "*Bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.*";
- la D.G.R. del 28.02.2017 n. 95 avente ad oggetto: "*Approvazione della graduatoria definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii;*
- la D.G.R. del 18.05.2018 n. 332 con la quale si è preso atto delle risultanze del primo interpello e sono state determinate le modalità in ordine all'assegnazione delle sedi farmaceutiche;

RILEVATO che, con la determinazione dirigenziale DPF003/158 del 20.11.2023 il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità ha provveduto ad aggiornare l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il quinto interpello dei vincitori, pari a n. 40 (quaranta) comprese le sedi farmaceutiche *sub iudice*;

DATO ATTO che, con determina dirigenziale DPF003/163 del 20.11.2023 del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità:

- si è preso atto della rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo, già approvata con D.G.R. n. 17/2021, siccome rettificata con determinazione determinazioni DPF003/11 del 16.02.2022 e DPF003/177 del 14.12.2022 - dalla posizione 252° e seguenti della graduatoria rettificata finale, risultante dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute;
- è stata approvata la graduatoria rettificata dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, bandito con D.G.R. n. 775/2012 - da utilizzare per il 5° (quinto) interpello;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPF003/05 del 16.01.2024 del Servizio Assistenza Farmaceutica regionale recante: “D.G.R. n. 775/2012 – Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo – Presa d’atto risultanze a seguito del 5° (quinto) interpello”;

RICHIAMATO il punto 8 della citata delibera D.G.R. n. 332/2018 che stabilisce:

- in caso di partecipazione in forma associata, l’autorizzazione regionale all’apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta è da intendersi “unica pro indiviso” al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti ed “è strettamente personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri”;
- è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” associata ; pertanto ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti dell’associazione e ciò per tre anni successivi al provvedimento di autorizzazione;
- l’associazione che verrà autorizzata alla apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta mediante il presente concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci mediante dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso;
- il singolo titolare di un’autorizzazione rilasciata alla associazione mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altra associazione per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede farmaceutica, ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti degli altri partecipanti all’associazione, qualora alla seconda sede il singolo titolare non rinunci siccome riportato al precedente punto;
- le disposizioni di cui sopra si applicano ai candidati che hanno partecipato in modalità singola, a quelli che hanno partecipato in modalità associata ed a quelli che hanno partecipato in modalità singola in una regione e in modalità associata in altra regione, ovvero in modalità associata ma di diversa composizione nelle due regioni, ai quali risulterà egualmente preclusa l’accettazione dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse, che determina la decadenza di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti all’associazione;

RAVVISATO che,

- ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso straordinario, il termine, ai fini del riconoscimento di titolarità della sede farmaceutica e ai fini dell’adozione dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio farmaceutico, è di giorni 180 (centottanta) che decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a pena di decadenza dalla titolarità;
- il termine decadenziale di 180 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento a mezzo PEC, è comprensivo anche dei tempi di istruttoria ai fini del riconoscimento di titolarità della sede farmaceutica e ai fini dell’adozione dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio farmaceutico da parte dell’Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che per l’effetto dell’art. 1 co. 163 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 che modifica l’art. 11 co. 7 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata, si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia;

RICHIAMATO l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante: “Accertamento dei requisiti” che dispone: “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

CONSIDERATI:

- l’art. 7, comma 1, L. n. 362/1991 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata alle persone fisiche, alle società di persone, alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata;

- l'art. 7 comma 2 della predetta legge, con il quale si dispone che le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e che la partecipazione alle società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, inoltre che alle medesime società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 8 di cui alla legge n. 362/1991;

CONSIDERATI:

- l'art. 7, comma 1, L. n. 362/1991 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che la titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata alle persone fisiche, alle società di persone, alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata;
- l'art. 7 comma 2 della predetta legge, con il quale si dispone che le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e che la partecipazione alle società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, inoltre che alle medesime società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 8 di cui alla legge n. 362/1991;

PRECISATO che risultano tuttora pendenti i ricorsi di seguito indicati:

- n. 1 ricorso avverso la graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017 innanzi al TAR Abruzzo;
- n. 1 ricorso avverso la D.G.R. n. 332/2018, innanzi al Tar Abruzzo;
- n. 1 ricorso avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017, nonché per il parziale annullamento della D.G.R. n. 775/2012, della D.G.R. n. 38/2014, modificata con DD.GG.RR. n. 271/2014 e n. 900/2015, della DG8/152 del 2014, della D.G.R. n. 1022/2015, della D.G.R. n. 95/2017, della D.G.R. n. 332/2018, innanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila;
- n. 1 ricorso dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila R.G. 35/2023, riferito alla sede farmaceutica n. 2 del Comune di Luco dei Marsi (AQ), oggetto del concorso straordinario, nonché all'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata apertura e decadenza dall'assegnazione della sede; il Tar-Abruzzo con ordinanza n. 48/2023 ha respinto la domanda cautelare ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2268/2023 ha respinto l'appello cautelare proposto avverso la citata ordinanza Tar;

RICHIAMATO inoltre *il punto 7* del dispositivo della citata delibera D.G.R. n. 332/2018 con il quale si precisava che l'efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a seguito della accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice a quo;

RAVVISATO che, ai fini del rilascio del provvedimento regionale di conferimento della titolarità e di autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica unica del Comune di Farindola (PE), si rende necessario, all'atto della presentazione della relativa istanza, che i candidati, anche in forma associata, siano in possesso dei requisiti e si trovino nelle condizioni di legge, nonché abbiano provveduto alla rimozione delle eventuali cause di incompatibilità;

PRECISATO che l'istanza, completa di tutta la documentazione, dovrà pervenire all'Amministrazione regionale ai fini del rilascio del conferimento della titolarità e di autorizzazione all'apertura nel termine decadenziale di 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, fatta salva l'opportunità - al fine di consentire al Servizio preposto l'istruttoria procedimentale e il rilascio del provvedimento in modo snello ed adeguato - di presentare con congruo anticipo la suddetta istanza;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 299 del 22.04.2013 di modifica ed integrazione alla D.G.R. del 14.03.2005 n. 307, con la quale, ai sensi dell'art. 111 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934, si subordina l'effettiva apertura ed il concreto esercizio della farmacia alla preventiva ispezione dei locali da adibire a farmacia, da parte della Commissione dell'Azienda USL competente per territorio;

CONSIDERATO che la candidatura in forma associata, referente dr. Fernando Troilo, collocata al 268° posto della graduatoria definitiva di cui alla Determina DPF003/163 del 20.11.2023, con protocollo 000899-10-01-2013-130, ha accettato, sulla base della preferenza espressa in fase di quinto interpello, la sede farmaceutica unica del Comune di Farindola (PE);;

PRECISATO che la sede farmaceutica unica del Comune di Farindola (PE) viene assegnata alla candidatura sotto condizione risolutiva correlata all'esito delle pronunce definitive dei giudizi pendenti;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art.11 comma 1 del D.L. n.1/2012 convertito dalla legge n. 27 del 24.03.2012 i Comuni interessati hanno individuato le nuove sedi farmaceutiche da assegnarsi mediante il concorso straordinario;

VISTI i modelli (A-B-C-D-E) inerenti all'istanza di conferimento di titolarità e apertura della sede farmaceutica riguardo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio dei candidati associati, già pubblicati sul sito web istituzionale regionale dedicato al concorso straordinario;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso straordinario, alla assegnazione della sede farmaceutica unica del Comune di Farindola (PE), alla candidatura in forma associata 000766-09-01-2013-130 così composta:

- o Referente **Fernando Troilo**
- o Associata **X X X**

fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art 13 del bando di concorso;

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è oggetto di contenzioso;

VISTI

- il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 "*Testo Unico delle Leggi Sanitarie*";
- la Legge 08 marzo 1968 n. 221 "*Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*";
- la Legge 02 aprile 1968 n. 475 "*Norme concernenti il Servizio Farmaceutico*";
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 "*Regolamento per l'attuazione della legge 475/1968*";
- la Legge 08 novembre 1991, n. 362 recante "*Norme di riordino del settore farmaceutico*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 ed in particolare l'art. 11 rubricato "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" – siccome successivamente modificato ed integrato;
- la legge 27 febbraio 2017 n. 19 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*".

VISTO l'art. 5 della L.R. 14 settembre 1999, n° 77 e ss.mm.ii;

DETERMINA

- per le motivazioni di cui in premessa che si intende integralmente riportato -

1. di assegnare - fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del bando di concorso - la sede farmaceutica unica del Comune di Farindola (PE), alla candidatura in forma associata 000899-10-01-2013-130, collocata al 268° posto in graduatoria di cui alla Determina DPF003/163 del 20.11.2023 - così composta:
 - a. Referente **Fernando Troilo**
 - b. Associata **X X X**

a far data dalla notifica del presente atto;
2. di precisare che l'assegnazione della sede farmaceutica vinta è da intendersi "*unica pro indiviso*", è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri, acquisendo ciascun candidato vincitore lo status di titolare di farmacia;
3. di dare atto che il provvedimento di conferimento di titolarità e autorizzazione alla apertura della farmacia sarà adottato dal la Regione Abruzzo, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti di legge;

4. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11 *lettera d)* del bando di concorso;
5. di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.L. n. 1/2012, successivamente modificato dall'art. 1 c. 160 della legge n. 124/2017, che la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 3 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
6. di ravvisare che l'efficacia del presente provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice nei ricorsi pendenti, sia con riguardo alle sedi messe a concorso sia con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria;
7. di notificare il presente atto all'indirizzo PEC del referente la candidatura;
8. di notificare il presente atto al Comune di Farindola (PE) e agli Organismi competenti;
9. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito web istituzionale regionale dedicato al concorso straordinario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Pescara li, 16 gennaio 2024

L'Estensore

Dott.ssa Dina Erasmo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Dina Erasmo
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Stefania Melena

Firmato digitalmente da: STEFANIA
MELENA
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 16/01/2024 21:15:19

